

Proposta di legge n. 203/10[^] di iniziativa del Consigliere regionale G. Neri, recante: “Disciplina regionale dei servizi di Polizia Locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”.

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge regionale disciplina il riordino dell'ordinamento della polizia locale e promuove l'attuazione delle politiche regionali per la sicurezza urbana e territoriale.

La riforma della normativa regionale in materia di polizia locale prende le mosse dall'attuale quadro costituzionale e dagli effetti che la riforma del Titolo V della Costituzione ha prodotto sul meccanismo di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni in tale ambito.

La disciplina della polizia locale, infatti, non rientrando più tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, è divenuta oggetto di competenza legislativa di tipo residuale delle Regioni, sottoposta ai soli limiti previsti dall'articolo 117 della Costituzione. Infatti l'esclusione esplicita della materia "polizia amministrativa locale" dalle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2 Cost.) e la conseguente collocazione tra quelle di competenza regionale residuale hanno consentito ad ogni Regione di approvare le leggi di disciplina delle funzioni di polizia amministrativa e delle strutture di polizia locale deputate al loro esercizio.

Strettamente connessa alla materia oggetto della presente proposta è la legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5 che promuove l'istituzione del "sistema integrato di sicurezza", al quale sono riconducibili interventi in settori quali la riqualificazione delle aree urbane degradate, la prevenzione di situazioni di disagio sociale, la mediazione dei conflitti sociali e culturali, le azioni di supporto al controllo del territorio (utilizzo di strumenti tecnologici; polizia locale di prossimità), l'educazione alla legalità, ecc. Si tratta di iniziative ed interventi volti al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale, assolutamente distinti dall'attività di prevenzione e repressione dei reati di competenza statale e che, nel rispetto del dettato costituzionale e in coerenza con le statuizioni giurisprudenziali e le disposizioni legislative, incidono su materie di competenza regionale.

La Regione Calabria, con tale proposta, intende conferire evidenza giuridica e tradurre in termini di diritto positivo il ruolo e le funzioni che svolge attualmente la polizia locale nel contesto del territoriale regionale.

La Regione Calabria ha legiferato in materia di polizia locale, approvando la legge regionale 14 aprile 1990, n. 24 (Norme sull'ordinamento della polizia municipale), che ha dato attuazione in

ambito regionale ai principi guida contenuti nella legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia locale".

Tuttavia, il quadro normativo che sino ad ora ha disciplinato la materia risente oggi di una certa inadeguatezza rispetto alle funzioni ed i compiti che le leggi e le prassi hanno nel tempo progressivamente assegnato alle forze di polizia locale.

Ciò richiede, da parte della Regione, una politica di sostegno e di coordinamento delle attività di polizia locale, al fine di assicurare un efficace ed omogeneo svolgimento dei relativi compiti a livello locale e, al tempo stesso, un concreto sviluppo di politiche integrate per la sicurezza regionale.

Sono questi gli aspetti peculiari della presente proposta di legge che pone come prioritario l'obiettivo di dare organicità alla materia introducendo quegli aspetti innovativi che conferiscano alla polizia locale maggiore funzionalità operativa e validi strumenti per concorrere al perseguimento di migliori condizioni di sicurezza urbana. In particolare, l'articolo 21 istituisce la Scuola regionale di polizia locale che costituisce una struttura per la formazione degli appartenenti ai corpi di polizia locale.

La proposta di legge è composta da 25 articoli ripartiti in sei Capi, che si occupano, rispettivamente, dell'individuazione delle disposizioni generali della legge (Capo I), dell'ordinamento della polizia locale (Capo II), del coordinamento delle attività regionali (Capo III), degli interventi regionali (Capo IV), della formazione e dell'aggiornamento professionale (Capo V) e, in ultimo, delle disposizioni finali e transitorie (Capo VI).

Relazione tecnico — finanziaria

La presente legge produce un impatto finanziario a valere sul bilancio regionale stimato in euro 500.000 per ciascun esercizio del triennio 2017 — 2019. Per quanto attiene ai progetti di sicurezza urbana di cui all'articolo 17, la Regione si avvale delle risorse comunitarie della programmazione 2014 - 2020 per quanto compatibili. Il seguente quadro di riepilogo di analisi economico - finanziaria declina in dettaglio gli articoli che generano una nuova spesa per il bilancio regionale, i criteri di quantificazione adottati e l'individuazione delle fonti di finanziamento.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tab. 1 – Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo 2017 - 2019
5	Festa regionale della Polizia Locale	Corrente	Pluriennale	15.000,00 €
13	Cofinanziamento regionale	Spesa corrente	Annuale	100.000,00 € solo per l'esercizio 2017
14 comma 2 lettera c)	Struttura coordinamento	Corrente	Pluriennale	50.000,00 €
14 comma 6	Istituzione numero telefonico unico	Spesa corrente	Pluriennale	26.000,00 € per il 2017 e 4.000€ per gli anni successivi
15	Gestione associata	Spesa corrente	Pluriennale	50.000,00 €
17	Progetti di sicurezza urbana	Investimento	Pluriennale	Risorse derivanti dai fondi per lo sviluppo della politica di coesione 2014 – 2020.
19	Formazione – Scuola regionale Polizia Locale	Corrente	Pluriennale	183.000,00 € per il 2017 e 305.000 € per il 2018 - 2019
21	Istituzione e finanziamento Scuola regionale Polizia Locale	Corrente	Pluriennale	75.000 €

Criteri di quantificazione

Per gli oneri di cui all'articolo 5 "Festa regionale della Polizia locale" (inclusive delle spese per celebrazioni, convegni, manifesti, pubblicazioni varie e stampati) sono state effettuate stime parametriche in base agli impegni di spesa assunti da enti locali e territoriali per l'organizzazione di eventi simili. Calcolando una media di tali impegni, si è stimato un fabbisogno di spesa quantificato in euro 15.000,00.

Per gli oneri di cui all'art. 13, si è utilizzato il criterio della fissazione di un tetto di spesa, che rappresenta il limite massimo di spesa da utilizzare per gli interventi menzionati, a valere solo per l'esercizio 2017.

Per gli oneri di cui all'articolo 14, comma 1, riguardanti la costituzione in seno alla Giunta regionale di una struttura di coordinamento e relative attrezzature, l'ipotesi per quantificare il relativo impatto finanziario è quella di istituire un ufficio di coordinamento composto da 5 membri (1 categoria D, 2 categoria C, 2 categoria B) con una spesa complessiva pari ad euro 107.400 (Categoria D = 24.000; Categoria C = 21.700; Categoria B = 20.000), che trova già copertura nella pertinente Missione relativa alle spese per il personale regionale del bilancio previsto a legislazione vigente.

Con riferimento agli esperti esterni (art. 14 comma 2 lettera c), si ipotizza un numero di due membri, un costo pro capite di 21.667 euro lordi annuali sulla base di una stima media del contratto di un esperto esterno assunto dalla Regione e/o dal Consiglio regionale, prevedendo un tetto massimo di rimborsi spese per missioni (nel rispetto delle disposizioni di cui al disciplinare delle missioni per il personale regionale) di circa 3400 euro annuali, fino all'importo complessivo pro capite pari a 25.000 euro.

Per quanto riguarda l'istituzione del numero telefonico unico e le connesse attività di gestione (articolo 14, comma 6) si è assunto come riferimento lo stanziamento nello stato di previsione della spesa sostenuta dalla Regione Puglia negli ultimi esercizi. Si è pertanto stimata una spesa pari a 26.000 per il 2017 (oneri connessi all'istituzione e alla gestione e manutenzione del numero) e a 4.000 € per gli anni successivi (oneri di gestione).

Per la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'articolo 15, concernenti la gestione associata delle funzioni, si è assunto come riferimento lo stanziamento di spesa nel bilancio di previsione 2013 della Regione Puglia (L.R. 37/2011) quantificato in euro 50.000,00.

L'articolo 17 troverà attuazione con l'utilizzo delle risorse derivanti dai fondi per lo sviluppo della politica di coesione 2014 - 2020. Nell'attuale programmazione il Programma operativo nazionale Sicurezza sostiene la realizzazione di infrastrutture per la sicurezza (ad esempio, sistemi di video sorveglianza, l'aggiornamento dei database di ordinanze della polizia locale ed interfaccia con

catasto segnaletica stradale, la realizzazione di sistemi informativi e di telecomunicazione, nonché la realizzazione e/o potenziamento di scuole ed istituti di formazione). L'articolo ha dunque carattere programmatico, implica la previsione nella nuova programmazione comunitaria regionale di una misura di intervento per sostenere la progettualità degli enti locali e territoriali in materia di polizia locale, ma non genera automatismi di spesa.

In relazione alle attività di formazione di cui all'articolo 19, sono state svolte delle stime parametriche sulla base di corsi di formazione organizzati per la polizia locale nella Regione Piemonte (che con Delibera Giunta Regionale 40-12396 del 26 aprile 2004, determina i compensi per le attività di docenza a corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione per la polizia locale), e sulla base delle previsioni di spesa per le attività formative per la polizia locale indicate nel bilancio di previsione 2013 della Regione Puglia (ai sensi della legge regionale n. 37/2011).

Il quadro economico per un corso di formazione per i nuovi assunti può essere strutturato nel modo seguente:

- 70 € orarie per gli incarichi di docenza;
- 20 € orarie per attività di tutoraggio;
- 180 € per incarichi di commissioni d'esame al termine dei corsi
- 3.500 € per spese amministrative (materiale didattico e pubblicitario, aule, ecc.);
- 80 € pro capite per rimborsi forfettari spese trasferta secondo le condizioni riconosciute al personale della Regione Calabria;
- 45 ore di formazione di ciascun corso, ognuno con cadenza di 15 ore settimanali nei fine settimana (ad esempio 9 ore venerdì e 6 ore il sabato) destinato a 50 allievi;
- coinvolgimento di 2 docenti, di cui uno con ruolo di coordinatore, un tutor e tre componenti della commissione esaminatrice.

La spesa complessiva per un corso ammonta ad euro 12.200 per come di seguito riportato:

- Docenti: $70 \text{ €} * 45 \text{ ore} + 80 \text{ € rimborsi} * 3 \text{ volte} = 3390 \text{ € pro capite}$;
- Tutor: $20 \text{ €} * 45 \text{ ore} + 80 \text{ € rimborsi} * 3 \text{ volte} = 1140 \text{ € pro capite}$;
- Commissione esaminatrice: $180 \text{ €} + 80 \text{ € rimborsi} = 270 \text{ € per componente}$;
- Spese amministrative: 3500 €

Prevedendo l'organizzazione di 15 corsi nell'anno 2017 (3 in ciascuna provincia) e 25 (5 in ogni provincia) negli anni successivi, si determina una spesa complessiva di euro 183.000 per il 2017 e 305.000 per ciascun esercizio 2018 e 2019.

Le attività formative saranno organizzate presso la Scuola regionale della polizia locale di cui all'articolo 21 della presente legge, la cui istituzione e funzionamento graverà sul bilancio regionale

per un importo di 75.000 euro annuali, determinato secondo il criterio della fissazione di un tetto di spesa.

Tab. 2 - Copertura finanziaria

Programma/Capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
Programma U.03.01 – capitolo 2312101	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	1500.000,00 €
Totale	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	1500.000,00 €